



C O M U N E D I A V I A N O

PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO
TASSA PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

TITOLO I NORME GENERALI

ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il Comune di Aviano istituisce una tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento, da applicare in base a tariffe in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993 N. 507 e successive modifiche ed integrazioni, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale.

Viene inoltre istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera per gli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, rifiuti tossici e nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO E ZONE DI APPLICAZIONE

Il Comune gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili in regime di privativa, su tutto il territorio comunale.

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi in cui è esteso il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata.

Sino alla definizione delle nuove modalità di gestione del servizio si considera, quale distanza minima per l'applicazione delle riduzioni di cui al comma precedente, 500 ml.

ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, ubicati in tutto il territorio comunale.

Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

ART. 4

GETTITO DEL TRIBUTO E COSTO DEL SERVIZIO

L'importo della tassa è determinata, con atto giuntale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Non si prendono in considerazione addizionali, interessi e penalità.

Il gettito complessivo della tassa annuale iscritta nei ruoli per l'anno di riferimento non può superare il costo di esercizio del servizio, né essere inferiore al 60% del costo medesimo.

Ai fini della determinazione del costo d'esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana un importo del 10% a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 5

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) locali ed aree scoperte, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

Qualora non fosse possibile individuare il soggetto passivo principale, si considererà tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda famiglia, ovvero il titolare dell'attività esercitata nei locali oggetto di tassazione.

Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare, anche in caso di abitazione secondaria e coloro che usano in comune i locali e le aree.

In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali, non residenti o residenti all'estero, l'obbligo di corrispondere la tassa spetta al proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati.

La tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in multiproprietà e a centri commerciali integrati che possono produrre rifiuti, è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ART. 6

LOCALI ED AREE TASSABILI

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, scale, anticamere, ripostigli, bagni gabinetti ecc.), come pure quelli delle dipendenze, anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, box, ecc.), escluse le stalle, fienili, ricoveri attrezzi agricoli, legnaie e le serre;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, osterie, bar, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili;
- d) tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da Enti Pubblici, comprese le Aziende Sanitarie, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative, anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato;

Si considerano aree tassabili:

- a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari;
- b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, ecc.);
- c) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico, se adibita ad usi privati, suscettibile di generare rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, diverse dalle aree a verde.

Per l'individuazione delle aree di pertinenza di cui sopra, si fa riferimento alle superfici ricadenti sul mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

La tassa è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purché risultino predisposti all'uso.

I locali ad uso abitativo si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di servizi di rete elettrica o idrica.

I locali e le aree adibiti ad uso diverso da quello abitativo, si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e comunque quando risulti rilasciata la licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

TITOLO II COMMISURAZIONI E TARIFFE

ART.7 COMMISURAZIONE DELLA TASSA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tassa riferita alle utenze domestiche è commisurata alla superficie dei locali occupati, al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dall'iscrizione **anagrafica al primo gennaio dell'anno di imposizione e, per la porzione di territorio in cui la modalità di raccolta prevede l'attribuzione a ciascuna utenza di appositi bidoni personalizzati, in funzione dell'effettivo numero degli svuotamenti del bidone personalizzato.**

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Per le unità immobiliari non utilizzate come residenza dal soggetto iscritto verrà associato un numero di occupanti pari a tre persone.

Per le abitazioni ove non risulta un nucleo anagraficamente residente verrà associato un numero di occupanti pari a tre persone.

La determinazione della tassa si basa sui coefficienti indicati nella tabella A) allegata al presente regolamento e **in funzione del numero degli svuotamenti del bidone personalizzato.**

Per le utenze domestiche possono essere previsti dei limiti minimi annui di svuotamenti con la delibera della Giunta di determinazione delle tariffe.

La tassa è dovuta per l'intero anno, anche se i locali vengono temporaneamente chiusi, se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso, ovvero se il servizio per la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani venga interrotto per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.7 bis COMMISURAZIONE DELLA TASSA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

Per le utenze non domestiche, classificate in relazione alla tipologia dell'attività prevalente svolta, la tassa è commisurata in base alla superficie dei locali e delle aree occupate, **alla potenzialità di produzione del rifiuto della stessa e, per la porzione di territorio in cui la modalità di raccolta prevede l'attribuzione a ciascuna utenza di appositi bidoni personalizzati, in funzione dell'effettivo numero degli svuotamenti del bidone personalizzato.** La tassa per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

La determinazione della tassa si basa sui coefficienti indicati nelle tabelle B) allegata al presente regolamento e in funzione del numero degli svuotamenti del bidone personalizzato.

Per le utenze non domestiche **possono essere previsti limiti minimi annui di svuotamenti con la delibera della Giunta di determinazione delle tariffe.**

ART. 8 TARIFFE

La Giunta Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di Previsione, delibera le tariffe **in base alla classificazione e ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento** da applicare per l'anno successivo

ART. 9 COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altro documento comprovante la consistenza delle superfici, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della tassa, **di cui agli articoli art. 7 e 7 bis**, fatte salve le riduzioni di legge e di regolamento.

La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale o dal contratto di affitto oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante, ai fini della commisurazione della tassa, è computata nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative.

Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili. Nel calcolare il totale delle superfici tassabili le frazioni di metro quadrato si arrotonderanno per eccesso, se superiori di mq. 0,50, per difetto se inferiori.

Per le attività che producono anche rifiuti speciali non assimilati, per le quali sussistono problemi nella determinazione e individuazione degli spazi in cui tali rifiuti vengono prodotti (es. uso promiscuo; particolarità dell'attività esercitata) la superficie tassabile è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali a lato indicate:

- a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 65%;
- b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 75%;
- c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole: 55%;
- d) elettrauto: 65%;
- e) caseifici e cantine vinicole: 30%;
- f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 55%;
- g) officine di carpenteria metallica: 55%;
- h) tipografia, stamperie, incisioni e vetrerie: 55%;
- i) laboratori fotografici ed eliografie: 75%;
- l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche: 75%.

L'applicazione forfetaria della superficie è subordinata a dichiarazione documentata del contribuente di avvalersi di soggetti autorizzati, per lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili.

Per le attività non contemplate al punto precedente, semprechè vi sia la produzione di rifiuti speciali, si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle categorie indicate negli allegati A) e B) al presente regolamento.

Ai fini dell'individuazione della categoria si considera l'uso principale al quale sono adibiti i locali e le aree, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne al singolo complesso.

Per i locali e le aree non compresi nelle voci di cui sopra si applica la tariffa relativa alla voce con caratteristiche similari.

ARTICOLO 11 ESCLUSIONI E CONDIZIONI PARTICOLARI DI TASSABILITA'

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno (qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione).

Tali locali ed aree sono:

- a) ripostigli, solai, soffitte, sottotetti e simili, aventi un'altezza media non superiore a m. 1,50;
- b) i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna e carbone, ricoveri attrezzi agricoli, fienili, stalle, serre;
- c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilabili e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;
- d) le unità immobiliari ad uso abitazione, chiuse e non dotate di allacciamento ai servizi a rete (luce, acqua) per le quali deve essere comprovato da apposite certificazioni, lo stato di non utilizzo;
- e) i fabbricati e/o locali:
 - soggetti ad opere di intervento edilizio per le quali è stata presentata pratica edilizia (concessione/autorizzazione/D.I.A.) che comporti una effettiva inutilizzabilità dell'immobile (l'esclusione dalla tassazione è limitata al periodo tra la data di inizio e quella di fine lavori ovvero dalla data di utilizzo se antecedente);
 - dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha di regola, presenza umana;

g) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento (quali, ad esempio, le scuole).

h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.

L'elencazione dei locali di cui sopra è fatta a titolo esemplificativo, per situazioni non contemplate, si fa ricorso a criteri di analogia.

Sono esclusi dalla tassa i locali o le aree, o parte di essi, in cui si formano rifiuti speciali allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alla normativa vigente, fatte salve le parti tassabili ai sensi dell'art. 9.

I soggetti interessati per ottenere l'esclusione dovranno produrre apposita documentazione (convenzione, fatture, bolle).

Sono, inoltre, esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri (art. 62 comma 5 del Decreto Lgs. 507)

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile.

ART 12 CASI DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA UNITARIA

La tariffa unitaria della tassa nei seguenti casi viene ridotta:

a) del 25% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata da coltivatori del fondo, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva, riconosciuta idonea dalle Autorità Competenti.

b) del 25% per gli utenti delle abitazioni che non conferiscono al servizio comunale i rifiuti organici ma provvedono direttamente, mediante compostaggio domestico, allo smaltimento degli scarti alimentari, di frutta e verdura, scarti vegetali del giardino. Detto trattamento deve avvenire tramite l'utilizzo di idoneo contenitore (compostiera) o tramite gestione di processo aerobico (silos, cumulo). L'utente dovrà sottoscrivere apposita convenzione predisposta dall'ufficio competente.

c) del 25% per le abitazioni tenute a disposizione da contribuenti iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Aviano a condizione che le stesse non risultino locate o cedute in comodato.

d) del 33% per le abitazioni non occupate e possedute a titolo di proprietà o usufrutto da persona che ha trasferito la residenza presso la Casa di Soggiorno per Anziani a condizione che le stesse non risultino locate o cedute in comodato.

e) del 20% per gli operatori economici che dimostrano di aver sostenuto spese per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti. Tale riduzione è concessa su istanza del contribuente e decorre dall'anno di imposta successivo. L'avvio al recupero deve essere dimostrato tramite attestazione rilasciata dal gestore del servizio (soggetto appositamente autorizzato a svolgere l'attività di recupero) o comunque con idonea documentazione che attesti l'avvio al recupero così come inteso dalla normativa in materia (allegato C del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni). La riduzione viene concessa a consuntivo dopo la verifica della documentazione presentata.

Le riduzioni di cui ai punti a) e b) verranno concesse ai soli residenti nell'immobile oggetto della riduzione.

Le riduzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alla parte della tassa corrispondente al numero degli svuotamenti del bidone personalizzato.

Le riduzioni non sono cumulabili. La domanda, debitamente compilata e documentata dovrà essere presentata entro il 20 gennaio ed avrà efficacia anche per le annualità successive.

Nel caso in cui non vi siano più le condizioni per godere della riduzione dovrà essere effettuata comunicazione indicando la data di variazione entro i termine previsto dall'art 15 del Regolamento .

Nel caso di nuova occupazione o subentro nella posizione contributiva la richiesta di riduzione, per avere decorrenza con l'inizio del periodo contributivo, deve essere presentata contestualmente alla denuncia di attivazione entro il termine dell'art. 15.

ART. 13 TASSA GIORNALIERA E DI SMALTIMENTO

Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento i produttori di rifiuti urbani ed assimilati, che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se non ricorrente.

Per evitare l'antieconomicità della riscossione del tributo non si procederà alla riscossione delle somme inferiori a € 10,00 (dieci/00).

Art 13 bis Manifestazioni sportive ed socio culturali

Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali in presenza di eventi sportivi o manifestazioni socio culturali , di carattere temporaneo, in considerazione della quantità dei rifiuti prodotti variabile in

ragione del numero dei partecipanti è dovuto il pagamento della tassa in funzione dell'effettivo numero degli svuotamenti del bidone personalizzato.

ART. 14 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o della detenzione di locali (resi totalmente sgombri da persone o cose e privi di utenze) ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Il tributo è dovuto per intero per l'anno in cui ha avuto luogo la cessazione ma non è stata presentata la denuncia.

TITOLO III DENUNCE - CONTROLLI - RIMBORSI ACCERTAMENTI - RISCOSSIONI

ART. 15 DENUNCE

La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, deve essere presentata dal soggetto interessato direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, e sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

La denuncia di variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, deve essere presentata nello stesso modo e nei termini previsti (20 gennaio) per quella originaria. La decorrenza della tassa, anche in questi casi, avviene dal bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

L'ufficio comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia presentata direttamente. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.

Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune, concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi comunali.

La denuncia originaria o integrativa deve essere corredata dalla planimetria catastale dei locali ed aree occupate, comprese le pertinenze o accessioni, o da altro documento idoneo a dimostrare la consistenza delle superfici o in alternativa dall'indicazione degli estremi della pratica edilizia presente negli archivi comunali dove siano contenuti tali documenti

La denuncia-richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni momento e produce effetto, salvo diversa e specifica previsione legislativa o regolamentare, dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

Per quanto non contemplato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 70 del D.Lgs. 507 del 15.11.1993

ART.16 CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio, oppure in base alle convenzioni di cui all'art. 71 comma 4 del Decreto Lgs.507/93, il Comune può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le copie del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree, e a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. Il Comune può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo, chiedere notizie, relative ai locali ed aree, anche ai proprietari oltre che agli occupanti e detentori, può invitare i soggetti interessati a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

I dipendenti dell'Ufficio Comunale, ovvero il personale, anche straordinario, incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti dell'autorizzazione del Sindaco, nonché gli agenti di Polizia Urbana, previo preavviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili in accertamento.

Qualora il Funzionario Responsabile, d'ufficio o **su richiesta scritta** del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere a riformarlo o ad annullarlo indicandone i motivi e dandone comunicazione all'interessato.

Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio.

Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ai sensi della L. 296/2006 art.1 comma 161.

ART.17 RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

La riscossione della tassa è effettuata nei modi e tempi stabiliti dalla legge.

Su istanza del contribuente, iscritto nei ruoli principali o suppletivi, **il funzionario responsabile del tributi** può concedere la ripartizione del carico tributario fino a otto rate solamente nei casi:

- se il debito riguarda esclusivamente tributi arretrati
- per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione.

ART. 18 SGRAVI E RIMBORSI

L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente, prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria provinciale, l'Ufficio Tributi dispone lo sgravio od il rimborso **entro 180 giorni ai sensi della L296/2006.**

Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di recepimento dei rilievi ministeriali.

TITOLO IV GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

ART. 19 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un Funzionario designato dalla Giunta Municipale.

A tale Funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del Decreto Lgs. n. 507/93.

ART. 20 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di euro 51,00.

2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-bis. del D.Lgs. 507/1993, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

4. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e diritti accessori.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del Decreto Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, N. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 92 DEL 27.11.1997
PARZIALMENTE ANNULLATO DAL CO.RE.CO. DI UDINE
SEDUTA DEL 09.03.1998
Prot. 20365/98 N. 1263 del registro C.R.C.**

**MODIFICATO ED INTEGRATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 28 DEL
15.04.1998 IN ACCOGLIMENTO A RILIEVI FORMULATI DAL CO.RE.CO. CON LA NOTA
SOPRARIPORTATA.**

**RAVVISATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA' DAL CO.RE.CO. DI UDINE
SEDUTA DAL 08.06.1998**

Prot. 29139 N. 2968 del registro C.R.C.

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 82 DEL 21.12.2000
RAVVISATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA' DAL CO.RE.CO. DI UDINE
AVUTO RIGUARDO ALLE ASSICURAZIONE FORNITE CON NOTA DEL COMUNE DI
AVIANO DEL 26.02.2001 – PROT. 4267 E SUBORDINATAMENTE ALL'ATTO
CONSILIARE DI MODIFICA**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 51 DEL 11.04.2001
RAVVISATA PRIVA DI VIZI DI LEGITTIMITA' DAL CO.RE.CO. DI UDINE
SEDUTA DEL 21.05.2001**

Prot. 24316 N. 2006 del registro Co.Re.Co.

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 6 DEL 17.01.2002

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 17 DEL 04.03.2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 107 DEL 22.12.2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 111 DEL 23.12.2010